

**CONVENZIONE A STRUTTURA APERTA
PER L'ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI SOSTEGNO
ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE A SCOPO DI RICERCA SCIENTIFICA**

- **Fondazione AIRC**, con sede legale in 20135 Milano, Viale Isonzo, n. 25, codice fiscale 80051890152, in persona de _____ in qualità di Presidente;
- **ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI - IRCCS**, Fondazione eretta in ente morale, con sede legale in Milano - 20156, via Giuseppe La Masa n. 19, C.F. e P.IVA 03254210150, rappresentato dal Direttore, _____ munito dei poteri di legale rappresentanza in forza di procura a rogito
- **Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare – INGM**, con sede legale in Milano - 20122, via Francesco Sforza n. 35, Palazzina Invernizzi, C.F. 04175700964, rappresentata dal Direttore Scientifico _____ munito dei necessari poteri di firma;
- **Ospedale San Raffaele S.r.l.**, con sede legale in Milano - 20132, via Olgettina n. 60, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano 07636600962, in persona dell'Amministratore Delegato, _____
- **Università Vita- Salute San Raffaele**, con sede legale in Milano, via Olgettina n. 58 CAP 20132, codice fiscale 97187560152, p.iva 13420850151, numero REA: MI – 1511742, in persona del Consigliere Delegato, _____
- **Università degli Studi di Milano**, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono n. 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, _____
- **FEDERCHIMICA/ASSOBIOTEC**, Associazione non riconosciuta con sede legale in Milano - 20100, Via Giovanni da Procida n. 11, C.F. n. 80036210153, rappresentata dal Direttore Generale _____
- **Farmindustria – Associazione delle imprese del Farmaco**, con sede legale in Roma – 00187, Largo del Nazareno 3/8, C.F. n. 80400040582, rappresentata dal legale rappresentante _____
- **Società Italiana di Farmacologia**, con sede legale in 20129 Milano, Via Giovanni Pascoli n. 3, codice Fiscale: 97053420150, in persona _____ in qualità di Presidente e legale rappresentante;

di seguito singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

premessi che

- (i) nell'estate 2013, durante il recepimento della Direttiva 2010/63/UE (la "Direttiva"), il lavoro di relazione degli animalisti nei confronti degli organi istituzionali ha portato il Parlamento italiano ad adottare un'accezione più stringente e riduttiva della Direttiva che di fatto metteva a rischio il futuro della ricerca scientifica nel nostro paese. La mobilitazione del mondo della ricerca che è seguita a questa decisione del Parlamento ha portato a due importanti risultati nel recepimento della Direttiva: i) l'introduzione di una moratoria di tre anni nel decreto legislativo di recepimento riferita agli aspetti del testo giudicati più penalizzanti per la ricerca; ii) l'apertura da parte della Commissione Europea di un EU Pilot contro l'Italia (ref. EU Pilot 6902/14/ENVI), primo passo per portare l'Italia a conformarsi al diritto e ai principi comunitari in tempi brevi, e se possibile senza dover ricorrere alla fase d'infrazione vera e propria;

- (ii) ad aprile 2015, un gruppo di soggetti, tra i quali le Parti, portatori dei seguenti medesimi interessi:
 - a) promozione dei valori della ricerca scientifica che utilizza la sperimentazione animale;
 - b) diffusione della cultura a favore della sperimentazione animale nella ricerca scientifica, come strumento imprescindibile per l'attuale ricerca di nuove cure;
 - c) modifica del decreto legislativo italiano di recepimento della Direttiva; ha aderito a una c.d. Piattaforma Multi Stakeholder denominata Research4Life ("PMS") istituita sul modello delle *best practices* europee mediante la sottoscrizione di singoli contratti di adesione ("Contratto di adesione") in cui veniva regolata la gestione ed il coordinamento della citata PMS da parte della società di consulenza
- (iii) attraverso la PMS sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
 - a) la creazione di un sito web dedicato contenente informazioni sulla ricerca con target istituzioni, cittadini, media e ricercatori, supportato da un canale social (Twitter/Youtube) e di una piattaforma di advocacy per le *calls to action*;
 - b) l'attuazione di un piano di attività di relazioni istituzionali verso gli interlocutori istituzionali target a livello nazionale e a livello europeo;
 - c) lo sviluppo di un piano di *advocacy* per un maggiore coinvolgimento degli *stakeholder*, una maggiore visibilità mediatica, un supporto alle attività di relazioni istituzionali;
 - d) la presenza di propri rappresentanti ai principali eventi pubblici, privati, nazionali e internazionali dedicati alla ricerca e alla sperimentazione animale;
- (iv) terminata l'efficacia del Contratto di adesione un gruppo di soggetti, tra i quali le Parti, ha deciso di proseguire la collaborazione mantenendo operativa la PMS ed ha sottoscritto una apposita convenzione a struttura aperta (nel prosieguo anche la "Prima Convenzione"). L'efficacia della Prima Convenzione terminerà in data 30 giugno 2020;
- (v) è intenzione delle Parti mantenere operativa la PMS confermandone la struttura aperta atta a consentire l'ingresso di nuovi soggetti aderenti ritenendola funzionale al miglior risultato in termini di prosecuzione nell'attività di sostegno della sperimentazione animale ai fini della ricerca scientifica e, per l'effetto, hanno concordato di regolare tale ulteriore attività attraverso le previsioni contenute nel presente accordo ("Convenzione");
- (vi) le Parti, e gli ulteriori enti che aderiranno alla Convenzione in futuro, partecipano alle attività in qualità di Soggetti Aderenti (di seguito per brevità anche "SA") o di Soggetti Aderenti con Patrocinio Oneroso (di seguito per brevità anche "SAPO"), sulla base della scelta operata ai sensi del successivo art. 2;
- (vii) è altresì intenzione delle Parti limitare la candidatura e l'ingresso di nuovi soggetti ad enti che, indipendentemente dal proprio status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico), abbiano come finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca, rientrando in tale definizione, *inter alia*, sia gli Organismi di ricerca che gli Enti Pubblici di Ricerca;

convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le Parti, impegnate istituzionalmente nel sostegno economico, nella promozione e nella conduzione della ricerca scientifica biomedica si impegnano a collaborare, in coerenza con le proprie finalità istituzionali e in conformità alle rispettive missioni statutarie, affinché possano essere garantite in Italia tutte le condizioni per una ricerca scientifica competitiva a livello internazionale ed efficace in termini di avanzamento della conoscenza e della salute pubblica.

A questo scopo, le Parti intendono proseguire l'attività della PMS e della Prima Convenzione per la durata della presente Convenzione, e quindi, in particolare:

- promuovere la revisione del D.lgs. 26/2014 e delle altre leggi relative al benessere animale nella sperimentazione scientifica, con lo scopo di vedere applicata in Italia la direttiva europea 2010/63/UE;
- diffondere una corretta informazione riguardo quanto sopra descritto per mezzo della piattaforma internet di comunicazione scientifica, denominata www.research4life.it e di ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

Per le finalità di cui sopra le Parti confermano la possibilità, già in essere nel Contratto di adesione e nella Prima Convenzione, che nuovi enti aderiscano alla presente Convenzione ex art. 1332 c.c. secondo le modalità determinate nel successivo articolo 2.

Art. 2 – Partecipazione delle Parti alla Convenzione e Nuove adesioni

La partecipazione di ciascun soggetto alla Convenzione potrà avvenire in qualità di Soggetto Aderente oppure di Soggetto Aderente con Patrocinio Oneroso sulla base della scelta operata da ciascuna Parte ed indicata nel secondo paragrafo del presente articolo, oppure per i nuovi membri all'atto della presentazione della domanda di adesione alla Convenzione (cfr. *infra* questo art. 2). Tale scelta è effettuata per tutto il periodo di durata della Convenzione (cfr. *infra sub* art. 8) ad eccezione dell'ipotesi di cui all'ultimo paragrafo del presente articolo.

Ciascuna Parte dichiara di voler partecipare alla Convenzione secondo la qualifica sotto riportata dopo la relativa denominazione:

- **Fondazione AIRC:** Soggetto Aderente;
- **IRCCS - ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI:** Soggetto Aderente;
- **Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare – INGM:** Soggetto Aderente;
- **Ospedale San Raffaele S.r.l.:** Soggetto Aderente;
- **Università Vita - Salute San Raffaele:** Soggetto Aderente;
- **Università degli Studi di Milano:** Soggetto Aderente;
- **FEDERCHIMICA/ASSOBIOTEC:** Soggetto Aderente;
- **Farindustria – Associazione delle imprese del Farmaco:** Soggetto Aderente;
- **Società Italiana di Farmacologia:** Soggetto Aderente;

È ammessa l'adesione alla presente Convenzione, successivamente alla sua prima sottoscrizione, da parte di altri enti, così come definiti nelle Premesse. La domanda di ammissione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, deve contenere: la dichiarazione relativa alla propria natura giuridica, le informazioni riguardanti il soddisfacimento dei requisiti di cui al punto (vii) delle Premesse, i dati anagrafici dei propri rappresentanti legali, la propria sede legale, la scelta tra la partecipazione alla Convenzione in qualità di Soggetto Aderente o di Soggetto Aderente con Patrocinio Oneroso, le motivazioni per le quali viene formulata la domanda di ammissione, nonché l'attestazione di conoscere ed essere disposto ad accettare tutte le disposizioni della presente Convenzione ivi inclusi gli allegati.

La citata domanda dovrà essere presentata al Portavoce (figura disciplinata *infra sub* art. 5) all'indirizzo _____ e verrà inserita all'ordine del giorno nella prima riunione utile del Comitato di cui al successivo art. 4. La decisione sull'ammissibilità o meno della domanda di ammissione spetta al Comitato di Coordinamento (come *infra* definito *sub* art. 4) nelle maggioranze di cui a seguire.

Dopo l'accettazione della domanda di ammissione di cui sopra, il nuovo ente aderente acquisisce a tutti gli effetti la qualifica di Parte e quella di SA o di SAPO, mediante la sottoscrizione di una copia della presente Convenzione, dei relativi allegati e di un *addendum* in cui si impegna ad accettarne incondizionatamente tutte le disposizioni.

Per effetto di tale sottoscrizione il nuovo ente aderente acquisisce tutti i diritti e tutti gli obblighi che ricadono in capo alle Parti in forza della presente Convenzione ivi inclusa la compartecipazione alla ripartizione dei costi relativi all'annualità di ammissione dell'ente anche con riferimento alla parte che sia stata eventualmente già rendicontata, sebbene lo stesso non abbia concorso alla determinazione della decisione di approvazione del relativo Budget.

Ciascun Soggetto Aderente con Patrocinio Oneroso, sia che si tratti di un sottoscrittore originario della Convenzione sia che vi abbia aderito successivamente, potrà scegliere di partecipare alla Convenzione in qualità di Soggetto Aderente. A tal fine, il SAPO dovrà inviare al Portavoce (figura disciplinata *infra sub art. 5*) una apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, all'indirizzo

Nella prima riunione utile il Comitato, di cui al successivo art. 4., prenderà atto della volontà manifestata e del mutamento intervenuto.

Art. 3 – Funzionamento della PMS

Per il coordinamento delle attività relative alla PMS, oltre che per le decisioni in termini di finalità, obiettivi e strategia, le Parti convengono di dotarsi di una struttura organizzativa costituita da:

- Comitato di Coordinamento
- Portavoce e Vicario del Portavoce

Art. 4 – Comitato di Coordinamento

Le Parti convengono di mantenere valido ed efficace il Comitato di Coordinamento (di seguito "Comitato") costituito in sede di Contratto di adesione ed operante anche ai sensi della Prima Convenzione, e che sarà composto dai rappresentanti (di seguito "Rappresentanti" o singolarmente "Rappresentante") – uno per ciascun SA o SAPO – che saranno previamente identificati da ciascuna delle Parti e comunicati al Portavoce di cui al successivo art. 5 a mezzo email agli indirizzi di cui all'allegato 2.

Pertanto, il numero dei componenti del Comitato, nella sua iniziale composizione, sarà costituito da tutti i Rappresentanti delle Parti sottoscrittrici, identificati come in epigrafe nonché nell'art. 2, e potrà variare in funzione dell'ammissione di nuovi soggetti o nelle ipotesi di uscita dalla Convenzione per recesso o esclusione di cui al successivo articolo 8.

I componenti del Comitato, tempo per tempo in essere, ad eccezione eventualmente del Portavoce ai sensi di quanto previsto *sub* articolo 5, non ricevono alcuna retribuzione per l'attività svolta nell'ambito della Convenzione.

Qualora per recesso o qualsiasi altra causa il numero dei componenti del Comitato si riduca a meno di cinque si intenderà decaduto l'intero Comitato salvo l'ipotesi che i componenti ancora in essere non si determinino a proseguire le attività. In caso contrario il Comitato decaduto avrà solo il potere di assumere determinazioni utili e funzionali a sciogliere la PMS con il minor danno possibile per le Parti in essere e determinando pertanto la risoluzione della presente Convenzione.

Il Comitato ha tutti i poteri necessari per la determinazione, il coordinamento, la verifica ed il controllo delle attività relative alla PMS, oltre che per le decisioni in termini di finalità, obiettivi e strategia.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- (i) definire le linee strategiche funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1;
- (ii) definire le linee guida del piano editoriale della PMS, nonché i piani di attività, di relazioni istituzionali, di *advocacy* e di *media relations*;
- (iii) approvare il budget preventivo annuale a copertura dei costi di gestione della Piattaforma (di seguito "Budget");
- (iv) nominare ed eventualmente riconfermare il Portavoce ed il Vicario del Portavoce;
- (v) accettare le domande di ammissione dei Soggetti Aderenti e dei Soggetti Aderenti con Patrocinio Oneroso;
- (vi) decidere l'esclusione di Parti della Convenzione;
- (vii) rinnovare la Convenzione;
- (viii) sciogliere la PMS.

I Rappresentanti dei SAPO prendono parte alle Riunioni ed alle deliberazioni del Comitato nelle ipotesi di cui alla lettera (i) dell'elenco che precede.

Il Comitato deve essere convocato con periodicità almeno semestrale a partire dalla data di efficacia della Convenzione (ciascun incontro di seguito "Riunione") ed inoltre, ogniqualvolta il Portavoce lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da uno dei Soggetti Aderenti. Il Comitato viene convocato dal Portavoce mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della Riunione e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi a mezzo email agli indirizzi di cui all'Allegato 2, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. Ciascun componente del Comitato potrà proporre l'inserimento di ulteriori temi all'ordine del giorno fino a 10 (dieci) giorni prima della Riunione.

Nelle Riunioni alle quali partecipa ai sensi della Convenzione ogni Rappresentante ha diritto ad esprimere un voto. Nell'eventualità in cui un Rappresentante sia impossibilitato a partecipare alla Riunione ha facoltà di conferire delega, anche ad un altro Rappresentante. Nel caso la delega venga conferita ad un altro Rappresentante quest'ultimo potrà ricevere al massimo una delega.

Per le decisioni di ordinaria amministrazione il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e la decisione è valida se presa a maggioranza dei presenti. Per le decisioni di straordinaria amministrazione il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei componenti e la decisione è valida se presa all'unanimità dei presenti.

Rientrano tra le decisioni di straordinaria amministrazione quelle relative:

- alla nomina e alla eventuale riconferma del Portavoce e del Vicario del Portavoce;
- all'accettazione delle domande di ammissione dei Soggetti Aderenti e dei Soggetti Aderenti con Patrocinio Oneroso;
- alla decisione in ordine all'esclusione di Parti della Convenzione;
- all'approvazione del Budget previsto dall'Accordo per la ripartizione dei costi o a sue modifiche;
- alla individuazione del Mandatario amministrativo;
- al rinnovo della Convenzione;
- allo scioglimento della Piattaforma.

Le decisioni di ordinaria amministrazione sono tutte le deliberazioni diverse da quelle di straordinaria amministrazione. In caso di parità di voti, sia per le decisioni di ordinaria che per quelle di straordinaria amministrazione, la deliberazione verrà rinviata ad una nuova Riunione.

È ammesso partecipare alla Riunione per mezzo di video o audio conferenza.

Sarà compito del Portavoce verificare il numero per la valida costituzione della Riunione, identificare tutti i partecipanti collegati in video o audio conferenza, assicurandosi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

All'esito della Riunione, sarà compilato a cura del Portavoce un verbale da inviarsi ai Rappresentanti agli indirizzi mail di cui all'allegato 2 chiamati ad accettarlo nelle medesime modalità.

Alle Riunioni del Comitato potranno essere invitati altresì ulteriori soggetti qualora l'intervento di detti soggetti si renda necessario od opportuno ai fini delle valutazioni che dovranno essere svolte dal medesimo Comitato. Ciascuna Parte si impegna fin da ora affinché i soggetti esterni che prendano eventualmente parte alle Riunioni del Comitato su invito della medesima Parte si impegnino al rispetto della confidenzialità. Resta inteso che tutti i predetti soggetti non avranno alcun diritto di voto.

Art. 5 – Portavoce e Vicario del Portavoce

Per evitare interruzioni nell'attività si stabilisce che, per la prima annualità della presente Convenzione, viene confermato come Portavoce il Portavoce in carica ai sensi della Prima Convenzione cui sarà corrisposto per il suddetto periodo di attività un compenso lordo pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA se dovuta.

Lo stesso, al cessare dell'annualità, rimarrà in carica, senza remunerazione aggiuntiva, fino alla nomina di un Portavoce per la seconda annualità. Ove venisse riconfermato come Portavoce anche della seconda annualità, il Comitato ne determinerà le condizioni che retroagiranno al termine dell'annualità decorsa.

Sarà pertanto onere del Portavoce inserire all'ordine del giorno della Riunione a tal fine utile la nomina del Portavoce della seconda annualità.

Il Portavoce relativo alla seconda annualità viene nominato dal Comitato nel rispetto delle maggioranze di cui all'articolo che precede, tra un novero di candidati proposto dai SA, per la formazione del quale ogni SA può formulare al massimo una candidatura direttamente in Riunione.

Il Comitato al momento dell'elezione del Portavoce ne stabilisce la durata in carica e l'eventuale remunerazione che saranno formalizzate nell'atto di nomina da definirsi a cura dell'uscente Portavoce.

La persona designata come Portavoce dovrà essere individuata tra le figure professionali più competenti sull'argomento di cui all'art. 1 e sarà scelta preferibilmente tra i componenti del Comitato.

Il Portavoce ha la funzione di agevolare tutta l'operatività della Convenzione avvalendosi, per quanto attiene agli aspetti amministrativi (acquisti e forniture ecc.) del Mandatario amministrativo come identificato nel modello contenuto nell'allegato 1 e, a titolo esemplificativo dovrà:

- predisporre il Budget preventivo annuale in accordo con il Mandatario amministrativo, in funzione del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e sottoporlo al Comitato per l'approvazione;

- gestire tutte le attività in coerenza con il Budget approvato dal Comitato e con le linee guida dallo stesso determinate definendone i tempi e presidiandone lo svolgimento;
- convocare e coordinare il Comitato proponendo le materie da trattare nelle rispettive Riunioni;
- accertarsi della regolare costituzione e svolgimento delle Riunioni;
- redigere il verbale delle Riunioni e raccogliere le relative accettazioni da parte dei Rappresentanti;
- ricevere le domande di ammissione dei Soggetti Aderenti e dei Soggetti Aderenti con Patrocinio Oneroso e presentarle all'interno delle Riunioni del Comitato;
- rappresentare la Convenzione negli incontri con le istituzioni pubbliche, nei convegni pubblici, nell'interlocuzione con i media ed in tutte le altre circostanze in cui si renda opportuno e necessario;
- aggiornare ad ogni Riunione il Comitato sull'andamento delle attività relative alla Convenzione.

Onde favorire la continuità delle attività le Parti convengono di nominare una figura che sostituisca il Portavoce in ogni caso di sua assenza assumendone solo temporaneamente le relative funzioni non differibili.

A tal fine, nella prima Riunione utile che verrà convocata a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Comitato nominerà il Vicario del Portavoce, nel rispetto delle maggioranze di cui all'articolo che precede ed individuandolo tra i Rappresentanti, per la durata definita nell'atto di nomina senza la previsione di alcuna remunerazione.

Il Vicario del Portavoce ha il compito di fare le veci del Portavoce nel caso in cui quest'ultimo non sia stato ancora nominato ovvero in tutti gli altri casi di temporanea indisponibilità ed assenza di quest'ultimo.

Art. 6 – Gestione dei Costi

Le Parti tempo per tempo in essere, siano esse SA o SAPO, si impegnano a sostenere congiuntamente ed in solido tra loro i costi relativi a tutte le attività che verranno eseguite per effetto della presente Convenzione ai fini della realizzazione degli scopi e degli obiettivi indicati al precedente art. 1.

Le modalità, le condizioni e i termini secondo cui tali costi verranno preventivamente determinati, sostenuti, ripartiti e pagati verranno disciplinati in un apposito accordo di ripartizione di costi, redatto secondo il modello contenuto nell'allegato 1, da sottoscrivere dalle Parti contestualmente alla Convenzione o anche successivamente dai Soggetti Aderenti e dai Soggetti Aderenti con Patrocinio Oneroso secondo le previsioni dell'articolo 2.

Resta in ogni caso inteso che il budget di spesa sarà redatto sulla base del numero di Parti tempo per tempo in essere e che il Mandatario amministrativo non potrà porre in essere attività esecutive di deliberazioni assunte ma che difettino della corrispondente copertura economica; del pari, in caso di attività deliberate ma i cui costi non siano stati successivamente sostenuti tali costi non saranno posti a carico delle Parti.

Art. 7 – Figure ausiliarie

I SA possono individuare all'interno del proprio personale figure tecniche (a mero titolo esemplificativo, IT e comunicazione) idonee ad offrire gratuitamente la propria collaborazione al Portavoce per attività specifiche che richiedano la loro competenza. In tali casi la figura tecnica in questione mantiene ogni rapporto gerarchico e funzionale con l'ente di appartenenza.

I SA dichiarano e si danno reciprocamente atto, e ciascuno di essi accetta, che in tali ipotesi nessun corrispettivo e/o remunerazione verrà riconosciuto allo stesso SA, per le eventuali attività rese a favore della Convenzione attraverso il proprio personale, fatta eccezione per la figura del Portavoce.

Art. 8 – Durata, Recesso, Esclusione e Risoluzione

La Convenzione avrà durata di un anno a partire dal 1 luglio 2020 e cesserà il 30 giugno 2021. La Convenzione si rinnoverà tacitamente per un ulteriore periodo di un anno, e così di seguito per un massimo di tre anni complessivi.

Ogni Parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione con il conseguente ed espresso effetto della perdita, pro-quota, della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, e/o di sfruttamento e utilizzazione disciplinati dal successivo articolo 9 che quindi si daranno per acquisiti in modo automatico ed immediato pro quota in capo ai rimanenti SA e SAPO con decorrenza dalla data del recesso. Il recesso dovrà essere comunicato, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ai Rappresentanti a mezzo e-mail con ricevuta di consegna, agli indirizzi di cui all'allegato 2.

L'esercizio del recesso dalla Convenzione non comporterà in capo al recedente il venir meno degli obblighi economici di cui alla presente Convenzione assunti in riferimento all'annualità in cui il recesso viene esercitato; in particolare la Parte che recede non è liberata dall'obbligo di versare la quota di compartecipazione dei costi effettivamente sostenuti dalla Convenzione relativi all'annualità in cui viene esercitato e non ne legittima il rimborso.

La previsione di cui al paragrafo precedente si applica anche ai Soggetti Aderenti ed ai Soggetti Aderenti con Patrocinio Oneroso, sebbene non abbiano concorso all'assunzione della decisione di approvazione del relativo Budget.

Il Comitato ha il potere di decidere secondo le maggioranze di cui al precedente articolo 4 l'esclusione di uno o più Parti nelle ipotesi di acclamate condotte irregolari e scorrette quali a titolo esemplificativo, ingiustificato diniego in tema di approvazione di Budget, utilizzo improprio o non autorizzato dei segni distintivi/marchi e altre privative autorali e/o industriali della PMS ecc. Una Parte è in ogni caso escluso dalla Convenzione se, secondo le modalità stabilite dall'Accordo di cui all'allegato 1, omette di versare la propria quota di anticipazione alla compartecipazione dei costi.

L'uscita di una Parte per recesso o per esclusione comporterà la decadenza, a partire dalla data di efficacia del recesso o dell'esclusione, dai diritti di cui all'articolo che segue e pertanto non potrà più esercitare alcun diritto di utilizzo dei loghi/segni distintivi/marchi e più in generale di tutti i materiali prodotti in seno a PMS e dovrà pertanto cessare, con effetto immediato, ogni utilizzo o sfruttamento (anche a titolo gratuito) diretto o indiretto degli stessi.

La presente Convenzione si risolverà, oltre che per unanime decisione del Comitato, anche nel caso in cui il Comitato per effetto dei ripetuti rinvii di cui all'articolo 4 per mancanza delle previste maggioranze dovesse trovarsi nell'impossibilità di deliberare per un periodo più lungo di 3 mesi.

Art. 9 – Proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale, e utilizzazione sui contenuti della PMS nonché su tutti i materiali prodotti in seno a PMS dai Soggetti Aderenti ovvero da terzi appositamente incaricati dai Soggetti Aderenti (inclusi ma non limitati a: testi, pubblicazioni, relazioni, dati, sia in formato cartaceo che elettronico, video, fotografie, immagini), spetteranno in parti uguali ai Soggetti Aderenti (comproprietà) secondo le disposizioni dettate dagli artt. 1100 e seguenti del codice civile in tema di comunione.

A ciascun SA o SAPO è in ogni caso riconosciuto il pieno diritto di utilizzare gratuitamente i suddetti contenuti, materiali, dati e informazioni prodotti nell'ambito della PMS per finalità connesse alla diffusione degli scopi della stessa.

L'utilizzazione dei suddetti contenuti, materiali, dati e informazioni prodotti nell'ambito di PMS è consentita esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e senza alcun limite geografico né territoriale ed è consentita a condizione che tali materiali rechino e rendano riconoscibile e preminente la denominazione ed eventualmente il logo della PMS.

L'utilizzo del logo degli enti sarà consentito limitatamente all'inserimento dello stesso nel sito della PMS.

Resta inteso che è vietato ogni altro utilizzo del nome, marchi e/o loghi di ciascun SA o SAPO per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra gli stessi membri della Convenzione.

È fatto divieto a ciascun Soggetto Aderente ed a ciascun Soggetto Aderente con Patrocinio Oneroso di concedere a sua volta a terzi l'utilizzazione dei suddetti contenuti, materiali, dati e informazioni prodotti nell'ambito di PMS di cui la stessa abbia l'utilizzo gratuito senza il preventivo consenso scritto del Comitato.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo, con l'espressione "utilizzare" si intende qualsiasi utilizzo e sotto qualsiasi forma, con tutti i mezzi attuali e futuri a disposizione, dei dati, informazioni e materiali tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la comunicazione al pubblico e/o tramite internet dei materiali, la loro riproduzione (anche su supporti audiovisivi per apparecchi meccanici, digitali e informatici come CD, CD-ROM, DVD), la diffusione e/o pubblicazione sotto qualsiasi forma, sia cartacea che elettronica, la traduzione, la realizzazione di compendi, citazioni con esclusione soltanto della cessione e/o della concessione a terzi dei diritti di utilizzazione dei materiali e dei prodotti.

Art. 10 Responsabilità amministrativa degli enti EX DLGS. 231/01

Le Parti nella prima Riunione utile del Comitato decorrente dalla sottoscrizione della presente Convenzione daranno atto e verbalizzeranno eventuale adesione al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ed i riferimenti di accessibilità al Modello Organizzativo. Resta fermo il rispetto nei confronti di ciascuna Parte delle prescrizioni contenute nei modelli organizzativi di ciascuno, la violazione di una delle prescrizioni ivi contenute, costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del singolo contratto ex. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del danno.

Art. 11 – Legge applicabile e foro competente

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione o nell'Accordo di ripartizione dei costi, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.